

COMUNE DI VENTOTENE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 101 del Reg.	OGGETTO:	Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Modifica e integrazione delib. cons. 30/7/1984 n.57 ./
Data 31/10/1986		

L'anno millenovecentottantasei

Il giorno trentuno

del mese di ottobre alle ore 17,00 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ha inizio la riunione di (1) seconda convocazione, del Consiglio Comunale indetta per le ore 17,00 di oggi e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANTO AGRO ANTONIO (1953)	SI		SANTOMAURO ANTONIO (1954)		SI
LANGELLA ERCOLINO		SI			
ZICCARDI RAFFAELE		SI			
VERDE BENIAMINO	SI				
VERDE GIUSEPPE	SI				
GARGIULO MICHELE	SI		= = = = =		
MATRONE UMBERTO	SI		ASSEGNATI N.15		
GALUCCI ANTONIO		SI	IN CARICA N.13		
APPICELLI GABRIELE	SI				
IMPAGLIAZZO ANTONIO	SI				
CORAGGIO GIOVANNI		SI			
AIELLO GIOVANNI		SI			

Presenti N. 7

Assenti N. 6

Risultato il numero degli intervenuti sufficiente a rendere legale la riunione, il signor

Beniamino Verde assume la presidenza nella sua qualità di **sindaco**

e dichiara aperta la seduta che si tiene con l'assistenza del Segretario Capo sig. **Alberto Trabucco**

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri = = /

La seduta è (2) pubblica in seconda convocazione

(1) Prima o seconda.
(2) Pubblica o privata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

2/3

Vista la propria deliberazione 30/7/1984 n.57 (CO.RE.CO. 19/9/1984 n.180) riflettente l'approvazione del regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.P.R. 10/9/1982 n.915 e successive modifiche e integrazioni ;

Letti i rilievi formulati in sede di omologazione dal Ministero delle Finanze Direzione Generale per la Finanza Locale, con la nota 15/7/1986 n.4/2105 RT e ritenuto di doversi conformare ;

Con voti unanimi resi per alzata di mano ;

d e l i b e r a

di modificare e integrare come appresso il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberato con atto consiliare 30/7/1984 n.57 :

- 1) nell'art.12, quarto comma, sono soppresse le parole " per non più di 10 giorni consecutivi " ;
- 2) nell'art.18, primo comma, sono soppresse le parole " entro 30 giorni dall' " e sono sostituite dalle parole " entro il 20 settembre successivo alla " ;
- 3) nell'art.19, il punto 2 della lett. B è soppresso e sostituito dal seguente :
"2) Dovrà, in particolare, segnalare all'Ufficio Tributi le utenze attivate prima del 20 settembre, delle quali si venga a conoscenza per ragioni di servizio, e per le quali si presuma non siano state presentate denunce".
- 4) nell'art.20, punto 1), sono soppresse le parole " derivantá da lavorazioni industriali, quelli " ;
- 5) nell'art.28, ultima parte, dopo le parole "R.D. 14 settembre 1931 n.1175" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni e integrazioni" ./

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Beniamino Verde

3/3

IL MEMBRO ANZIANO

F.to Antonio Santomauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alberto Trabucco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

425 La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 10 NOV. 1986 al 25 NOV. 1986

Copia della stessa è stata spedita al Comitato di Controllo il giorno 10 NOV. 1986 prot. n. 2653

Dalla Residenza municipale, addì 10 NOV. 1986

Il Messo Comunale Giovanni Langella Il Segretario Comunale Alberto Trabucco

Il sottoscritto segretario, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo, Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal e che nessuna opposizione è stata presentata contro la medesima.

Dalla Residenza municipale, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, addì 10 NOV. 1986

Visto: IL SINDACO

IL SINDACO Verde Esposito



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE Trabucco

REGIONE LAZIO - SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali

Visto nulla da osservare

Seduta del 24-11-1986, Verbale n. 229 Prot. n.

Latina, il

IL SEGRETARIO

F. B. Vantagliola

1/4

COMUNE DI VENTOTENE

COPIA

COMUNE DI VENTOTENE

PROVINCIA DI LATINA

24 SET. 1984

PROT. N. 1809

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57..... del Reg.	OGGETTO:	Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915°.-/
Data 30.7.1984		

L'anno millenovecentotantaquattro

il giorno trenta

del mese di **luglio** alle ore **18,40** e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ha inizio la riunione di (1) **prima** convocazione, del Consiglio Comunale indetta per le ore **18,30** di oggi e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANTOMAURO Antonio (1953)	si		SANTOMAURO Antonio (1954)		si
LANGELLA Ercolino	si		ROMANO Pasquale		si
ZIOPARDI Raffaele		si			
VERDE Beniamino	si				
VERDE Giuseppe	si				
CARSIULO Michele	si				
MATRONE Umberto	si				
GALLUCI Antonio	si				
APPICELLI Gabriele	si		ASSEGNAZI N. 15		
IMPAGLIAZZO Antonio		si	LA CARIOA N. 14		
CORAGGIO Giovanni		si			
AIELLO Giovanni	si				
Presenti N. 9			Assenti N. 5		

Risultato il numero degli intervenuti sufficiente a rendere legale la riunione, il signor

Verde Beniamino assume la presidenza nella sua qualità di **Sindaco**

e dichiara aperta la seduta che si tiene con l'assistenza del Segretario Capo sig. **dott.**

Luigi Pilone.

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri = = =

La seduta è (2) **in prima** convocazione

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

2/11

- Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, con il quale sono state profondamente modificate fra l'altro, le norme relative all'applicazione della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- Visto l'art.8,2° comma, del prima citato D.P.R. n.915/1982, che testualmente recita:
 - * Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:
 - a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 1) e 2) del 3° comma dell'art.2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del 3° comma dell'art.2;
 - b) Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
 - c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, o comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario
- Ritenuto di dover disciplinare, con apposito separato regolamento le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria di cui alla lettera b) dell'art.8,2° comma, del D.P.R. n.952/82, prima riportato;
- Visto l'art.270 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931 n.1175, sostituito con l'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.9 che, al 5° comma, testualmente recita:
 - * I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'Interno.
- Visto lo schema di regolamento proposto dalla Giunta Municipale e ritenuto meritevole di approvazione;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno- Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Divisione Enti Locali, n.1, in data 29 gennaio 1983;
- Viste le istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze;
- Visto l'art.131, n.6, del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148;
- Visto l'art.293, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383;
- Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, profondamente modificata delle norme relative allo smaltimento dei rifiuti;
- Con votazione palese espressa per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti - unanimemente favorevoli;

3/14

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'unito " Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti " che si compone di n.32 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Riservarsi di adottare, con apposita successiva deliberazione, il " Regolamento Comunale per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti" di cui all'art.8, 2° comma, lettera b) , del D.P.R. 10.9.92, n.915.
- 3) La presente deliberazione, corredata del relativo allegato regolamento, munita degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO. e della ripubblicazione allo Albo Pretorio, sarà trasmessa al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.270 del T.U.F.L.==/

4/17

Tutti i servizi dei rifiuti urbani vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li assicura con diritto di proprietà ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578.

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

ART. 2

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani previsti:

a) dall'art. 8, 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982;

b) dall'art. 270, 3° comma, del Testo Unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1981, n. 1175, come modificato con l'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, meglio richiamato al precedente punto a).

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute; l'inquinamento, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

NOI E GENERALI

T I T O L O I

ART. 3

5/14

TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO

Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lettera a, del D.P.R. n° 915/1982), saranno oggetto di apposito regolamento.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI URBANI

ART. 4

DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio.

Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; di cui ai numeri 1 e 2 del 3° comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
CENTRO URBANO	Porto Nuovo - Porto Romano Borzillo - Via Porto S. Conda - Via Rampa Marina - Via Pinnetta - Piazza A. De Gasperi - Via Granili - Via Muraglione - Vicoletto Muraglione - Via Roma - Via Infermeria - Piazza Castello - Piazza XX Settembre - Via Rossese - Via L. Incono e Vicoletto Calanave -

	Via Olivi (Copreso traversa Madonna)
CASE SPARSE	Tutte le restanti strade Comunali.

6/17

Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove, invece, dalla modificazione al perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate con deliberazione consiliare.

ART. 5

MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n° 1;
- b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n° 2.

Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al 2° comma, nonché i relativi orari.

ART. 6

DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei rifiuti deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bolle; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bolle) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

. / .

7/14

ART. 7**DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI È ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI**

Costituendo, per il combinato disposto dagli articoli 1, primo comma e 2, 3° comma, n.3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915, la raccolta dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ad aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare lo spazzamento in tutto il suo territorio.

I perimetri entro i quali è istituito il servizio, così come la disciplina delle variazioni, sono quelli di cui al precedente art.4.

ART. 8**RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA**

Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative da parte di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo o nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrometalli in genere) dei rifiuti.

TITOLO III**APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI****ART. 9****ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

Per il procedimento relativo all'accertamento e riscossione della Tassa troveranno applicazione le norme tutte di cui al Capo XIX del T.U.P.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n°1375 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelle concernenti il contenitorio.

Alla riscossione della tassa si provvederà, esclusivamente, mediante ruoli nominativi.

. / .

8/17

ART. 10

APPLICAZIONE DELLA TASSA - LIMITI TERRITORIALI - DECORRENZA

L'applicazione della tassa è limitata alle zone di territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

La inclusione nella zona delimitata come dal precedente art. 4 non determina l'automatico inizio del procedimento di denuncia o dell'accertamento essendo necessaria, per lo scopo, l'effettiva istituzione del servizio.

ART. 11

CONTRIBUENTE

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

ART. 12

INIZIO E TERMINE DELL'UTENZA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali resi totalmente sgombri da persone e cose in aree assoggettate a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Le stesse decorrenze avranno le variazioni nella destinazione dei locali.

La tassa è annuale ed è dovuta per intero, anche se i locali vengono chiusi o se il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto, per causa di forza maggiore, per non più di 10 giorni consecutivi, trascurando le interruzioni dovute a scioperi sindacali.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Le superfici tassabili sono quelle di calpestio detratte quelle di cui al seguente prospetto:

. / .

9/17

N.D.	DESCRIZIONE
1°	Anditi, piccoli ripostigli e sottotetti;
2°	Sotterranei non destinati ad abitazioni, ufficio o altra attività;

Per le aree di cui al precedente art. 11, 2° comma, le superfici tassabili sono quelle eventualmente comunque delimitate per l'esercizio dell'attività specificata.

La superficie complessiva tassabile è determinata in mq., trascurando i centimetri.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti cinque categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
I°	Locali adibiti ad uso abitazione;
II°	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili. Depositi non a diretto servizio di attività commerciali;
III°	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merce;
IV°	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, e simili; collegi, convitti, pensioni; Aree adibite a campeggi, distese di carburanti, stabilimenti balneari ed altre aree ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
V°	Case di cura, Ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero, aventiscopo di assistenza.

ART. 15

ESANZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

10/17

N.D.	DESCRIZIONI
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinate ad usi di culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 15 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 16

TARIFFE

Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale secondo la suddivisione in categorie previste dal precedente articolo 14.

La maggiore o minore utilità del servizio per singoli utenti non comporta alcuna variazione nella misura del tributo.

ART. 17

AREE E LOCALI DI USO STAGIONALE - RIDUZIONE DELLA TASSA

In relazione al disposto dell'art. 270, 4° comma, del T.U.P. L. 14 settembre 1931, n° 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, per la tassa relativa alle aree ed ai locali, esclusi quelli adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, con la stessa deliberazione consiliare di approvazione della tariffa potrà essere accordata la riduzione della tassa fino ad un massimo del 50%.

ART. 18

11/14

DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E CESSAZIONE

La denuncia di attivazione dell'utenza deve essere presentata dagli interessati, all'ufficio comunale tributi che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso o godimento dei locali o delle aree.

Le denunce di variazione delle utenze preesistenti debbono essere presentate, allo stesso ufficio, entro il 30 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cui ai precedenti due commi nonché quelle di cessazione di cui al precedente art. 12 debbono essere compilate, esclusivamente, sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione. In tal caso l'ufficio compilerà la denuncia di cui al comma precedente con espresso richiamo al motivo della cancellazione che avrà decorrenza dal giorno precedente quella della nuova iscrizione.

Chi occupa o conduca più locali in diversi fabbricati o più aree è tenuto a fare tante denunce quanti sono i fabbricati o le aree.

ART. 19

LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) Le "cartelle del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservate in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica? In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere appondate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;

. / .

- 2) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità, all'ufficio tributi una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 13 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il dirigente dell'ufficio tributi.

12/17

C) UFFICIO DI POLIZIA VERBALE E AMMINISTRATIVA - LICENZE E

AUTORIZZAZIONI

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione a licenza;

D) UFFICIO ANAGRAFE

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 20

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Il Comune assicura, con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 2, 4° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915, che qui di seguito si riporta:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

. / .

13/14

- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, risorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti*.

Resta fermo l'obbligo dei produttori di rifiuti speciali, ove il Comune non fosse in grado di assicurare il servizio con la propria organizzazione di provvedere direttamente allo smaltimento.

ART. 21

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici passibili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 22

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE

Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo, nella quale dovranno essere indicate:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);

f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione e alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuto esecutivo.

Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Municipale.

. / .

14/17

ART. 23

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI

E' fatto obbligo, ai produttori di rifiuti speciali che provvedono direttamente al loro smaltimento, di comunicare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a norma dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. n°915/1982, relativo all'anno precedente:

- il quantitativo e la natura dei rifiuti smaltiti;
- le tecniche di smaltimento;
- la località in cui ha avuto luogo lo smaltimento.

ART. 24

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto e conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art.15, comma 5°, del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915, nonché dei relitti di natanti ed imbarcazioni abbandonati;

Le domande per l'eventuale rilascio di licenze per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n°915/1982 art.15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 25

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto della disposizione di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982 n°915 nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 26

OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE ARBE

E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti ri-

. / .

15/17

fiuti tossici o nocivi, di fare la denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art.187. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superficie complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI

CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 27

CONTENZIOSO

Avverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso, a norma dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°638, all'intendenza di Finanza della Provincia.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso, a norma dell'art.288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n°1175, al Prefetto.

ART. 28

SANZIONI

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.296 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modificazioni ed aggiunte, da f. 5.000 a f.250.000, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n°689.

SOPRATASSA

Per i casi di mancata o infedele denuncia trova applicazione l'art.292 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931 n°1175.

./.

16/17

TITOLO VII**NORME TRANSITORIE E FINALI****ART. 29****ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all' sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, limiti degli estremi del provvedimento del CO.RE.CO.

ART. 30**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che competono hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

ART. 31**ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI**

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 32**RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

. / .

17/17

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.7.84 con atto n° 57;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno del 4.9.84 festivo/di mercato; al 19.9.84
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del 19.7.84 n° 180;
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 3.10.84 al 17.10.84;
- 5) È entrato in vigore il 1.11.84 primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (Art.29);
- 6) È stato omologato dal Ministero delle Finanze con lettera n° _____ in data _____.

Data: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL MEMBRO ANZIANO

F.to VERDE Beniamino.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Santomuro Antonio.....

F.to Dr. Luigi Pileone.....

U. 18

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

R.P. -- 263

217-

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 4 SET. 1984 al 19 SET. 1984

Copia della stessa è stata spedita al Comitato di Controllo il giorno 4 SET. 1984 prot. n. 1802 4 SET. 1984

Dalla Residenza municipale, addì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Langella Giovanni.....

Dr. Luigi Pileone.....

Il sottoscritto segretario, attesta che copia della presente deliberazione è stata ^{zi} pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 3-10-84 al 17-10-84 e che nessuna opposizione è stata presentata contro la medesima.

Dalla Residenza municipale, addì 18-10-84



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 4 SET. 1984

Visto: IL SINDACO
IL SINDACO
Verde Beniamino



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

REGIONE LAZIO - SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali

Visto nulla da osservare

RECEVUTO
COMITATO DI CONTROLLO DEL DEC. LATINA
VERBALE N. 19 SET. 84

000100 19 SET. 84

Seduta del VISTO: NULLA DA OSSERVARE Verbale n. Prot. n.

Latina, li IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

[Large Signature]



COMUNE DI VENTOTENE

Provincia Di Latina

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 04	OGGETTO : Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Modifica regolamento; Ulteriori determinazioni. -
Data 24.03.2001	

L'anno Duemilauno, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11,20 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano nell'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Biondo Vito	Si	
Verde Giuseppe	Si	
Assenso Umberto	Si	
Alleati Ciro	Si	
Bosco Nicola	Si	
Verde Silvestro	Si	
Impagliazzo Antonio	Si	
Santomauro Claudio	Si	
Schiano Di Coltella Salvatore	Si	
Passatelli Pasquale		Si
Pepe Giuseppe		Si
Langella Mario		Si
Sportello Modesto		Si
	11	02

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Signor Biondo Vito nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Luciano. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ;
- Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole;

2/6

Prendesse che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Ventotene procedere alla predisposizione di un nuovo regolamento avente ad oggetto la disciplina della tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Che in considerazione dei tempi occorrenti per la predisposizione di un nuovo regolamento si rende comunque opportuno, medio tempore, apportarvi delle modifiche ed integrazioni nonché adottare nuove determinazioni in merito;

Vista la proposta dell'Assessore al ramo Sig. Schiano Francesco volta ad introdurre 2 nuovi articoli al regolamento sui R.S.U. ed in particolare l'art. 14 bis, istitutivo della tassa giornaliera di smaltimento dei R.S.U. prodotti dalle imbarcazioni ancorate nel porto di Ventotene e l'art. 15 bis disciplinante le riduzioni da apportare alla tassa per lo smaltimento dei R.S.U. in particolari situazioni;

Visto l'allegato schema riportante la descrizione delle voci delle categorie dei soggetti passivi assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei RSU;

Visto l'allegato atto di impegno dell'Amministrazione Comunale di Ventotene volto a raggiungere determinati obiettivi in materia di raccolta e smaltimento RSU;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato A) di integrazione del regolamento comunale RSU che consta di due articoli ART. 14 bis e 15 bis.
- Di approvare l'allegato B) contenente la descrizione delle categorie di soggetti passivi assoggettabili alla tassa di smaltimento dei RSU.
- Di approvare l'allegato C) contenente la dichiarazione di impegno dell'Amm.ne Comunale di Ventotene sopra specificato.
- Di impegnarsi, infine, a predisporre per l'anno 2002 un nuovo regolamento per la disciplina dei RSU. --

ALL (A

Modifica al Regolamento Comunale R.S.U.

(3/6)

TASSA GIORNALIERA**Art. 14/Bis**

È istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rsu prodotti dalle imbarcazioni ancorate temporaneamente nel porto di Ventotene.

Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui sopra l'entità della tariffa è così suddivisa.

- a) Imbarcazioni fino a mt. 7,00 f.t. £. 3.000, = giornaliera;
- b) Imbarcazioni da mt. 7,01 f.t. a mt. 12,00 f.t. £. 6.000 = giornaliera;
- c) Imbarcazioni da mt. 12,01 f.t. a mt. 18,00 f.t. £. 10.000 = giornaliera;
- d) Imbarcazioni oltre mt. 18,00 f.t. £. 50.000 = giornaliera.

Il servizio di raccolta e riscossione verrà effettuato da personale appositamente incaricato dal Comune.

ART. 15/Bis**RIDUZIONI**

La tariffa ordinaria per i locali adibiti a civile abitazione viene ridotta nella misura sottototata nel caso di:

- a) abitazioni con un unico occupante riduzione del 20%, con ulteriore agevolazione del 10% per l'unico occupante la cui fonte di reddito è costituita esclusivamente dalla pensione sociale.
- b) Abitazioni con due occupanti le cui fonti di reddito sono costituite esclusivamente da pensioni sociali - riduzione del 25%.

Le riduzioni di cui ai precedenti paragrafi, saranno concesse a domanda degli interessati, presenti nell'isola per almeno 7 mesi con dichiarazione dell'interessato, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutti le condizioni. Le domande dovranno pervenire di norma entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2001 entro 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo.

AUB)

Descrizione Voci	Tariffa per mq.	Descrizione voci 2001 (4/6)
1 Locali adibiti ad uso abitazione.	L.4.080	Locali adibiti ad uso abitazione <i>Aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. (computate al 25% se pertinentenze di abitazioni)</i>
2 Locali adibiti ad uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili, depositi non a diretto servizio di attività commerciali.	L.7.900	uffici pubblici e privati, gabinetti prof. Ambulatori e simili, depositi non a diretto servizio di attività commerc. stabilimenti ed edifici industriali, officine. Banche, Agenzie turistiche, divings, noleggio barche
3 Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o ad artigianato, a pubbliche rimesse, a depositi di merce.	L.7.900	Negozi o botteghe ad uso commerciale o artigianale a pubbliche rimesse, a depositi di qualunque natura anche scoperti Cabine ed impianti elettrici e telefonici, Caserme, presidi ed edifici militari.
4 Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili, collegi, convitti, pensioni, aree da adibire a campeggi, distributori di carburanti, stabilimenti balneari ed altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.	L.7.900	Alberghi, Sale convegni, teatri, Pensioni, cinematografi, collegi, convitti, campeggi, distributori di carburanti, stabilimenti balneari o simili, affittacamere, sale da ballo anche all'aperto, aree destinate a parcheggio autoveicoli e rimessaggio imbarcazioni a pagamento. Osterie, trattorie, pizzerie, bar, caffè e simili, ristoranti anche compresi in alberghi o pensioni con eventuali aree scoperte relative a qualunque titolo detenute, pontili galleggianti aree portuali con attracco natanti.
5 Case di cura, ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero, aventi scopo di assistenza.	L.1.700	Case di cura, ospedali, ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza. Scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi (con esclusione dei campi di calcio a 11 scoperti)

ALL (e

(S/ob

Ordine del giorno del consiglio comunale

Il consiglio comunale impegna la giunta a porre in essere ogni utile accorgimento ed iniziativa atta a raggiungere i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta e smaltimento rsu.

Entro il 2001:

- la raccolta barca a barca dei rsu;
- iniziare la raccolta differenziata almeno limitatamente ai seguenti materiali: carta, vetro, medicinali, pile esauste, rifiuti speciali.
- Raccolta a domicilio per le attività produttive provvedendo anche ad un monitoraggio dei rsu raccolti per categoria.

Entro il 2002:

- dotare le famiglie di un compostatore casalingo (con un intervento premiante del Comune per le famiglie che si doteranno di tale sistema di riutilizzo dei rifiuti umidi che porterà ad una riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire a discarica.)

6/6

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vito BIONDOIl Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena LUCIANO

Prot. N° _____

Albo N° 120

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 5 APR. 2001

f.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici consecutivi dal 5 APR. 2001 al _____ come prescritto dall'art. 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, senza reclami;
- E' stata comunicata, con lettera n° _____, in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 45, comma 3, della Legge 142/90, trattandosi di materia elencata nel comma 2;
- E' stata trasmessa, con lettera n° _____, in data _____, al Co. Re. Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
 - Nei limiti delle legittimità denunciate (Art. 45, comma 1);
 - Perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 45, comma 4);
- E' stata trasmessa, con lettera n° _____, in data _____, al Co. Re. Co. per iniziativa della Giunta Comunale (Art. 45, comma 1);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co.:
 - Dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - Dei chiarimenti a elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il Co. Re. Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità con verbale n° _____ del _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire ad uso Amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 5 APR. 2001Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Luciano